

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 marzo 2020 si sono incontrati in videoconferenza:

- Autogrill Italia S.p.A. con sede legale in Novara, via Greppi 2, in persona dei sig.ri Gabriele Belsito e Alessandro Premoli (in seguito anche solo la "Società");
- Le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs UIL in persona dei sig.ri Fabrizio Russo, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (in seguito anche solo le "OO.SS.").

PREMESSO CHE

- a) per effetto della c.d. "emergenza Coronavirus", già a partire dal 23 febbraio 2020, Autogrill Italia S.p.A. ha registrato un drastico calo dei contatti e del fatturato sui propri punti vendita in tutti i canali (autostrade e tangenziali, stazioni, aeroporti, centri urbani, fiere, centri commerciali e outlet);
- b) la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito delle misure restrittive su spostamenti e orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, in particolare quelle da ultimo previste dai Dpcm 8, 9 e 11 marzo 2020;
- c) invero, in conseguenza di quanto precede, Autogrill Italia S.p.A. ha dovuto procedere alla chiusura totale di tutti i punti vendita siti all'interno delle città, delle fiere, dei centri commerciali e degli outlet; per quanto concerne, invece, i punti vendita autostradali e quelli collocati all'interno di stazioni ferroviarie e aeroporti, gli stessi sono aperti in molti casi solo parzialmente e/o comunque operando in modo significativamente ridotto, stante la radicale diminuzione della clientela, che risulta pressoché assente soprattutto nel week end e nelle ore notturne, con contrazioni del fatturato anche superiori al 90% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- d) ad oggi non è possibile prevedere né il termine delle restrizioni agli spostamenti e orari di apertura al pubblico né, in ogni caso, gli effetti di medio-lungo termine sul business aziendale;
- e) per i punti vendita aperti al pubblico, l'azienda si impegna ad adottare tutte le necessarie iniziative a tutela della salute dei propri dipendenti e clienti, in particolare fornendo le mascherine, e apposito gel sanificante nonché comunicando in svariate modalità la necessità di rispettare la distanza interpersonale di oltre un metro, anche attraverso l'ingresso contingentato di clienti se del caso, oltre che l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e dai/dalle recenti Dpcm e Circolari del Ministero della Salute in materia;
- f) Autogrill Italia S.p.A. opera nel settore della Ristorazione Commerciale, applica il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo stipulato l'8 febbraio 2018 (in seguito anche solo il "CCNL"), e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione del fondo di integrazione salariale ai sensi del D. Lgs. 148/15, con possibilità di utilizzo della causale specifica "emergenza Covid19" così come introdotta dall'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;
- g) le Parti condividono la necessità di ricorrere all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (in seguito anche solo "FIS") per tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale e per la sede di Rozzano, pur prevedendo un intervento dello stesso in modo flessibile e differenziato, tenuto conto degli orari di apertura al pubblico e delle effettive necessità di servizio alla clientela, della salute e sicurezza dei dipendenti ed in considerazione di confronti che si terranno a livello territoriale con OO.SS. e RSA/RSU ai fini della gestione operativa del presente accordo;
- h) in data 18 marzo 2020, la Società ha effettuato la comunicazione preventiva ex art. 19 comma 2 del D.L. 18/2020 alle OO.SS. circa la volontà di ricorrere al FIS per la predetta causale e le OO.SS. hanno richiesto di effettuare l'esame congiunto così come previsto dalla citata norma;
- i) le OO.SS. hanno chiesto all'azienda di procedere al pagamento anticipato della prestazione di FIS e la Società si è resa disponibile in tal senso nell'ambito e in ragione delle pattuizioni e dell'equilibrio complessivo della presente intesa;
- j) dopo ampia discussione, le Parti hanno convenuto sull'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro nei termini che seguono.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti concordano e dichiarano quanto segue:

1. La riduzione dell'orario di lavoro riguarderà tutti i lavoratori in forza, a tempo indeterminato e determinato nonché con contratto di apprendistato in forza alla data del 23 febbraio 2020 presso i locali di cui all'allegato elenco (allegato 1) nonché per i n. 229 dipendenti della sede di Rozzano. In virtù di quanto previsto dall'art. 18 comma 7 del D.L. 16 marzo 2020, non troverà applicazione la previsione di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. 148/2015, sicché il FIS si applicherà anche ai lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.
2. La Società presenterà istanza telematica alla struttura competente per la concessione dell'assegno ordinario ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 148/2015 e del D.L. 16 marzo 2020 con causale "emergenza Covid19" con effetto retroattivo dal 23 febbraio 2020 e per una durata di 9 settimane, ferma restando la possibilità di eventuale proroga per tutto il periodo di durata dell'ammortizzatore sociale così come dovesse

essere previsto da successivi provvedimenti e qualora le condizioni di contrazione delle attività e del fatturato dovessero permanere.

3. Il ricorso al FIS avverrà (come da prospetti allegati): (i) a "zero ore", con riduzione del 100% delle ore lavoro nei locali totalmente chiusi al pubblico; (ii) a rotazione per i locali con orario di apertura al pubblico ridotto e/o comunque impattati dal consistente calo di fatturato come indicato in premessa. In questo secondo caso, resta inteso che la rotazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni punto di vendita, in base alla fungibilità delle mansioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, e delle pari opportunità, tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla luce dell'esito dei confronti di cui al punto g). Qualora fossero introdotte misure che dovessero prevedere la chiusura di tutti gli esercizi commerciali il ricorso al FIS avverrà per tutti i punti vendita a zero ore.
4. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario avverrà per ciascun dipendente con decorrenza dal giorno successivo all'azzeramento del residuo di ferie e/o ROL maturate alla data del 31 dicembre 2019, fatte salve le ferie godute sino all'8 marzo 2020 come da piano ferie concordato sui punti vendita.
5. La Società, per il periodo di 9 settimane per cui viene richiesto l'accesso all'assegno ordinario per "emergenza Covid19", anticiperà il pagamento delle prestazioni, con successivo rimborso da parte dell'INPS e/o conguaglio effettuato dalla Società.
6. Tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti indiretti e differiti saranno regolati dalla normativa vigente.
7. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende assolto l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 per ciascuno dei punti vendita di cui all'allegato 1). Eventuali problematiche specifiche dovranno essere poi affrontate a livello territoriale nell'ambito del sistema di relazioni sindacali già previsto dal vigente CIA.
8. Per quanto concerne il ricorso al FIS o all'assegno di solidarietà già in essere per motivazioni differenti da quelle di cui alla presente intesa alla data del 23 febbraio 2020, le Parti concordano che detti strumenti di integrazione salariale devono intendersi superati dal ricorso al FIS per emergenza Covid19 e la Società presenterà istanza per la sospensione del trattamento richiesto e sua sostituzione con l'assegno ordinario correlato all'emergenza sanitaria in essere. Inoltre, gli accordi sottoscritti in data 11 febbraio 2020 con le Segreterie Provinciali di Milano relativamente ai punti vendita nonché alla sede di Rozzano si intendono integrati dalla presente intesa e superati nelle parti non compatibili con la stessa, fermi restando gli aspetti gestionali così come già definiti con i citati accordi sottoscritti a livello territoriale. (A) + 0
9. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.
10. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti, a livello territoriale, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, della misura e delle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
11. In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti si incontreranno nuovamente per esaminare la situazione.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Autogrill Italia S.p.A.



Le OO.SS.



Allegato 1: elenco locali